



Decreto Dirigenziale n. 26 del 25/09/2012

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 1 AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

Oggetto dell'Atto:

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SRL DI MILANO

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con proprio decreto dirigenziale n.29 del 24.12.2009, si è disposto in particolare:

Approvare il capitolato speciale di appalto (di articoli 23) e lo schema di contratto (di articoli 14), relativi alla nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento per due anni della gestione del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di €.10,00;

che con decreto del Settore Provveditorato ed Economato n.8 del 4.02.2011 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.L.vo 163/06 per l'affidamento di due anni del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Giunta Regionale, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.83, offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d'asta l'importo, per ogni singolo buono pasto fornito, di €.10,00 iva inclusa;

che il suddetto capitolato speciale è stato rettificato con proprio decreto dirigenziale n.7 del 17.03.2010;

che successivamente il Settore Provveditorato ed Economato con decreto n.96 del 17.03.2010 ha provveduto a recepire la rettifica disponendo la pubblicazione della stessa e rinviando il termine per la ricezione delle offerte;

che, con nota prot.n.781834 del 29.09.2010 il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato ha comunicato che la Commissione di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa indetta in data 5.02.2010 ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della società Qui Group s.p.a. di Genova;

che, con nota del Settore Provveditorato ed Economato prot.n. 955275 del 30.11.2010 si è disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, escludendo la società Qui Group spa, procedendo alle operazioni di rito con la società concorrente Edenred Italia s.r.l. di Milano che, come risulta poi dal verbale della Commissione di gara n.22 del 5.01.2011, ricopriva il primo posto in graduatoria,;

Dato atto:

che nel mese di dicembre 2010 è stata attivata la convenzione con la CONSIP per lo svolgimento del servizio in oggetto in Campania, che vede come aggiudicataria la società Repas Lunch Coupon s.r.l.;

che il comma 5 dell'articolo 2 del capitolato speciale di appalto della procedura in questione, prevede che:

"Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a., di seguito denominata CONSIP, per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per la Regione, rispetto a quelli offerti dalla Società aggiudicataria; in tal caso, però, la Regione preliminarmente informerà la Società aggiudicataria concedendo la possibilità di adeguare la propria offerta a quella prevista dalla predetta convenzione CONSIP. La Società eserciterà tale facoltà entro venti giorni successivi alla richiesta.

Ciascuna Società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni".

che con nota 46082 del 20.01.2011 questo Settore ha formulato richiesta di parere al Settore dell'Avvocatura regionale circa il comportamento più corretto da assumere per garantire la prosecuzione

del servizio in oggetto nelle more della definizione della procedura di gara e in ordine alla coesistenza di detta procedura di gara con la convenzione CONSIP;

che con nota prot.n. 101190 dell'8.02.2011 il Settore dell'Avvocatura regionale ha reso il proprio parere evidenziando che:

la decisione di una eventuale prosecuzione del contratto di appalto spetta al Settore con adeguata motivazione, richiamando quanto già espresso in nota prot.786548 del 29.09.10;

la Regione si è già predeterminata vincolandosi con la clausola di cui all'articolo 2, comma 5, del capitolato speciale di appalto e che pertanto sussiste la necessità di proseguire e concludere il procedimento di gara avviato;

che in relazione al contenuto del suddetto parere lo scrivente Settore ha comunicato, con nota prot.n. 121934 del 15.02.2011, al Settore Provveditorato ed Economato, che gestiva le operazioni di gara, l'intenzione dell'Amministrazione di attivare la clausola contenuta nel capitolato speciale all'articolo 2, comma 5, sopra richiamata nei confronti della società aggiudicataria provvisoria;

che il Settore Provveditorato ed Economato, con nota prot.n.130848 del 17.02.2011, ai sensi della clausola sopra citata, ha provveduto a richiedere alla Società aggiudicataria provvisoria, che risulta Edenred Italia s.r.l. di Milano, di adeguare la propria offerta economica prodotta in sede di gara a quella praticata nell'ambito della convenzione CONSIP con uno sconto sul prezzo a base d'asta del 18.76% iva esclusa;

che con nota prot.n. 200229 del 14.03.2011 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la nota della Edenred Italia srl del 4.03.2011 e acquisita al prot.n. 184398 dell'8.03.2011, con cui detta società ha fornito riscontro alla precedente nota del predetto Settore accettando l'adeguamento dell'offerta economica con lo sconto del 18,76% oltre iva pari al 15,51 iva inclusa e ha prodotto le giustificazioni relative alla nuova offerta;

che con nota prot.n.244920 del 29.03.2011 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la nota integrale della Società Edenred Italia srl, che riporta le giustificazioni relative alla congruità della nuova offerta economica;

che con nota prot.n.266415 del 4.04.2011, per addivenire alla conclusione del procedimento di gara in corso, in considerazione della singolarità della questione da affrontare a tal fine, questo Settore unitamente al Settore Provveditorato ed Economato, ha richiesto parere all'Avvocatura regionale in merito al comportamento legittimo da assumere in ordine all'applicazione della clausola di cui al comma 5 dell'art.2 del capitolato, alla luce del contenuto della nota di riscontro prodotta dalla Società Edenred Italia srl contenente le giustificazioni connesse alla nuova offerta economica (del 4.03.2011, acquisita al prot.n.184398 dell'8.03.2011);

che con nota prot.n.352953 del 4.05.2011 l'Avvocatura regionale ha fornito il proprio parere in riscontro alla richiesta del 4.04.2011 prot.n.266415;

che, facendo seguito alla citata precedente nota prot.n. 184398 dell'8.03.2011 di giustificazioni sulla nuova offerta economica, inoltrata dalla società Edenred Italia srl e al predetto ultimo parere dell'Avvocatura regionale, questo Settore ha inviato, congiuntamente al Settore Provveditorato ed Economato, nota prot.n.379283 del 12.05.2011, con cui ha chiesto alla predetta società – aggiudicataria provvisoria - di accettare la sottoscrizione dell'eventuale futuro contratto di appalto, senza apporre alcuna riserva, condizione o precisazione;

che la società Edenred Italia srl ha dato riscontro alla predetta nota nel senso richiesto, con nota del 17.05.2011 acquisita al prot.n.396759 del 19.05.2011;

che, tenendo conto della suddetta nota di accettazione senza condizioni dello sconto praticato nella convenzione CONSIP, il Settore Provveditorato ed Economato ha proseguito le attività previste in particolare dall'art.16 del disciplinare di gara richiedendo gli esercizi convenzionati alla Società Edenred Italia srl con nota prot.n.406500 del 23.05.2011;

che a seguito dell'espletamento di tutte le attività del procedimento di gara in parola, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Edenred Italia srl, con decreto dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato n.458 del 7.11.2011;

che con nota prot.n.399453 del 25.05.2012 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso la documentazione per la stipula del contratto, ivi compresa l'offerta tecnica;;

che con successiva nota, prot.n.689227 del 21.09.2012 il Settore Provveditorato ed Economato ha acquisito la documentazione atta a dimostrare l'inoltro delle comunicazioni delle nuove condizioni contrattuali agli esercizi convenzionati, ritenendo la stessa esaustiva al fine della stipula del contratto;

che con deliberazione di Giunta Regionale n.284 del 12.06.2012 si è provveduto a rideterminare il valore facciale del buono pasto da erogare al personale dipendente della Giunta Regionale ad €.9,30 iva inclusa diversamente dall'importo di €.10,00 iva inclusa posto a base d'asta nella procedura di gara sopra descritta;

che con propria nota prot.n.494247 del 27.06.2012 è stato comunicato alla società Edenred Italia srl il contenuto della deliberazione suddetta n.284/2012;

che con nota di questo Settore prot.n.525261 del 9.07.2012, è stata richiesta al Settore Trattamento Economico la disponibilità delle somme necessarie alla spesa derivante dal contratto di appalto in parola;

che il Settore Trattamento Economico con nota prot.n.691614 del 21.09.2012, ha fornito dati relativi al numero di buoni pasto da fornire e ha comunicato gli stanziamenti di bilancio, anche residui, per far fronte alla spesa da sostenere per le annualità 2012/2014;

che con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 21.09.2012, per dare esecuzione alla disposizione contenuta nel decreto legge n.95 del 6.07.2012, convertito in legge 7.08.2012 n. 135, all'articolo 5, comma 7, ha disposto di fissare, con decorrenza 1° ottobre 2012, in €.7,00, IVA compresa, il valore nominale/facciale del singolo buono pasto da erogare al personale dipendente della Giunta Regionale della Campania nell'ambito del servizio sostitutivo di mensa;

che è stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto indicata nello stesso schema di contratto che con il presente decreto si intende approvare, e in particolare:

- il documento di visura ordinaria riguardante la Società, estratto dalla procedura informatica "Telemaco" n.T107090351 del 27.07.2012 della CC.I.AA. di Milano;

- il documento riguardante la Società, estratto dalla procedura informatica "Telemaco" n.T107090430 del 27.07. della CC.I.AA. di Milano, da cui risulta che non sono presenti scioglimenti o procedure fallimentari;

- la richiesta di informazioni antimafia per la Società all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Ufficio Protocollo di legalità, con nota prot.n.539003 del 12.07.2012, inviata per Racc.AR il 18.07.2012 e alla Prefettura di Milano con nota prot.n.538993 del 12.07.2012, inviata per fax il 16.07.2012 e a cui è stato dato un primo riscontro con nota del 17.08.2012;

- il documento prot.n.NAUTG0004008627072012 del 27.07.2012 estratto dal Si.Ce.Ant. relativo alla Società, dal quale risulta che a carico della società Edenred Italia srl di Milano, non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art.10, commi 3, 4, 5, 5ter e art.10quater, comma 2, della legge 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;

- il documento unico di regolarità contributiva, prot.n.19975505 del 12.07.2012;
la certificazione in relazione al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/99 all'Ufficio Collocamento obbligatorio della Provincia di Milano dal Settore Provveditorato ed Economato con nota prot.n.2131333 del 21.09.2012, acquisito in data 25.09.2012.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto predetto, dover apportare le dovute modifiche allo schema di contratto che è stato approvato con decreto dirigenziale n.29 del 24.12.2009, e in particolare:

- le premesse del contratto, con l'indicazione di tutta la documentazione acquisita medio tempore;
- riportare il valore facciale del buono pasto di €7.00 iva inclusa;
- modificare il ribasso contenuto nel contratto in parola che non risulterà essere quello prodotto in sede di gara ma quello applicato nella convenzione attiva CONSIP per il lotto n.5 della Campania, a seguito della procedura attivata ai sensi della clausola contenuta nel capitolato speciale di appalto riportata al comma 5 dell'articolo 2;
- inserire i dati riportati nell'offerta tecnica migliorativi rispetto alle condizioni contrattuali riportate nei documenti originari posti a base della procedura di gara (capitolato speciale e nello schema di contratto);
- apportare ogni altra modifica formale conseguente;

Dato atto che a seguito delle modifiche apportate allo schema di contratto, lo stesso è costituito da 16 articoli;

Che si ritiene necessario formalizzare con proprio decreto le modifiche apportate approvando la nuova versione dello schema di contratto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

Decreta

Per le motivazioni espresse in narrativa che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

1) Prendere atto del provvedimento citato in premessa n.458 del 7.11.2011 adottato dal Settore Provveditorato ed Economato, con cui si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione dei buoni pasto in favore del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania alla Edenred Italia s.r.l. C.F. 01014660417 con sede in Milano, Via Giovan Battista Pirelli, n.18 – CAP: 20124 e delle successive comunicazioni del Settore Provveditorato ed Economato richiamate in premessa, prot.n.399453 del 25.05.2012 e prot.n.689227 del 21.09.2012.

2) Approvare lo schema di contratto di appalto per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale, da stipulare con la suddetta società e costituito di n.16 articoli, che riporta alcune modifiche rispetto a quello originariamente approvato con decreto dirigenziale n.29 del 24.12.2009, per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate.

3) Dare atto che alla spesa derivante dal presente atto, provvederà il Settore Trattamento Economico del Personale di questa A.G.C., con i fondi stanziati al capitolo 71, UPB 6.23.107, del bilancio

previsionale dell'esercizio finanziario corrente e successivi sino alla scadenza indicata nello stesso contratto.

4) Trasmettere il presente decreto all'Area Generale di Coordinamento 07, al Settore Entrate e Spesa dell'A.G.C. 08, al Settore Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. 10, al Settore Trattamento Economico dell'A.G.C. 07 per i provvedimenti di competenza, al Servizio 04 del Settore 01 dell'A.G.C. 02, per l'archiviazione, nonché al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

de Gennaro